

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'**ASSOCIAZIONE GENITORI dell' ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORLEZZA** (di seguito denominata Associazione).

L'Associazione rappresenta i genitori degli studenti che frequentano le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Porlezza, e persegue finalità educative, formative, sportive, culturali e ricreative.

ARTICOLO 2 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione i genitori e coloro che legalmente o di fatto esercitano la potestà dei genitori, che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. Possono aderire persone che condividono fini e scopi dell'Associazione, anche se non genitori. La quota è personale e non è trasmissibile ad altri.

L'ammissione del nuovo socio è disposta dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato, dietro pagamento della quota sociale all'atto dell'ammissione, nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'assemblea dei soci, la cui decisione non può essere impugnata.

La qualità di socio si perde per decadenza, estinzione, recesso o per esclusione. Il socio iscritto può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti, senza alcun onere.

ARTICOLO 3 – SCOPI

Scopi dell'Associazione sono:

- individuare ed approfondire quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, educativo ed etico;
- sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai massmedia e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- fornire aiuto e consulenza ai genitori per il migliore sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- favorire percorsi di integrazione dei bambini con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
- favorire percorsi didattici di bambini con disturbi dell'apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, disprassia)
- promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica;
- contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori ecc. ..), promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della scuola e della comunità sociale;
- intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;

ARTICOLO 4 – IDENTITÀ

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo.

ARTICOLO 5 – STRUTTURA

L'Associazione è un'associazione di solidarietà, di promozione sociale, di formazione della persona e di tutela e promozione dei diritti civili dei genitori.

È un Ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

È un'associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per nomina degli organi direttivi. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Le prestazioni effettuate dagli associati all'interno di attività e progetti promossi e realizzati dall'associazione sono gratuite, fatte salve quelle relative a spese rimborsabili.

I soci hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche sociali. È consentita l'espressione del voto per delega. Ogni

socio può essere latore di massimo due deleghe. I soci usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell'associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali e possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell'associazione. Hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme delle Statuto e degli eventuali regolamenti.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti¹

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'associazione in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

Della convocazione dell'assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui i soci possono averne conoscenza. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti eccetto quelle per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Può essere convocata dal presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha la facoltà di modificare il presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, approva i regolamenti, decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Ne elegge liberamente i membri tra quei soci che, regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto. Decide gli indirizzi programmatici dell'associazione, approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro, accessibile a tutti i soci.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, uno o più Vice-Presidenti, un Segretario, un Tesoriere.

È convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo definisce e realizza il programma dell'associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio di previsione. Tiene rapporti costanti con gli Organi Collegiali delle scuole, con gli Enti Locali e con le varie Istituzioni del territorio.

A maggioranza dei componenti, decide sull'esclusione di un socio quando danneggia materialmente e moralmente l'associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati. Il socio escluso potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Proviviri.

Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 9 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e delega.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente opera su delega del Presidente qualora quest'ultimo non possa esercitare il proprio operato, a causa di qualsiasi impedimento. Inoltre qualora ravvisasse un comportamento non consono del Presidente, ha la facoltà di segnalare ogni criticità al Consiglio Direttivo, per la tutela degli interessi dell'Associazione.

¹ Organismo non obbligatorio

ARTICOLO 11 – TESORIERE

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Gli è conferito potere di operare con istituti di credito, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni ed effettuare prelievi. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza rilasciandone copia al Presidente. Il tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

ARTICOLO 13 – COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, elegge in prima riunione il proprio Presidente. Controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e partecipa, solo con diritto di parola, al Consiglio Direttivo, a cui comunica le proprie valutazioni.

ARTICOLO 14 – DURATA

Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate².

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo entro il 15 ottobre immediatamente successivo alla chiusura di ogni esercizio. Il bilancio consuntivo e preventivo, approvati dal Consiglio, sono depositati presso la sede dell'Associazione e pubblicati sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria convocata per la loro approvazione, affinché ciascun Socio possa prenderne visione.

ARTICOLO 16 – FINANZIAMENTO

I proventi dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- contributi di Enti ed Istituzioni a sostegno di attività e progetti;
- entrate derivanti da attività svolte dall'associazione;
- contributi pubblici;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 17 – CENTRI DI COSTO

Il Consiglio definisce e gestisce un centro di costo per ogni scuola appartenente all'Istituto Comprensivo di Porlezza. I finanziamenti ottenuti con il vincolo di spesa per una specifica scuola, saranno assegnati al relativo centro di costo, mentre i finanziamenti senza vincolo saranno utilizzati dall'Associazione in base al programma definito dal Consiglio Direttivo. I centri di costo sono gestiti secondo i principi contabili.

ARTICOLO 18 – SCIoglIMENTO

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti all'Istituto Comprensivo di Porlezza oppure ad Associazione di analoga ispirazione

² La durata delle cariche associative e la possibilità di rinnovo per "n". anni è di facoltà dell'assemblea elettiva.

culturale, operante in favore dei genitori o delle famiglie, secondo le indicazioni dell'Assemblea e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitarie o ad Enti o Associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ARTICOLO 19 – REGOLAMENTO

L'Associazione, per tutto ciò non previsto nel presente Statuto, si doterà, nei tempi e modi che riterrà opportuni, di un Regolamento interno. Tale Regolamento deve essere in sintonia con il presente Statuto e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme ed ai principi del Codice Civile, alle vigenti disposizioni legislative in materia, alla legislazione regionale sull'Associazionismo ed alle loro eventuali variazioni ed integrazioni.